



SCHEMA DI CONVENZIONE DI INCARICO

OGGETTO: Convenzione di incarico per prestazione d'opera autonoma, per il ruolo di "Business Development Manager" ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile e ss. – Progetto: "ANDRIA FOOD POLICY HUB – Parte FSE" finanziato dalla Regione Puglia, POR Puglia FESR-FSE 2014-2020- Asse Prioritario III – Azione 3.2. Asse Prioritario IX- Azione 9.3. Programma Regionale "PUGLIASOCIALEIN" – HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE - CUP B84J21000130009

L'anno 2022, addì _____ del mese di _____, in Andria, presso la sede municipale di Piazza Umberto I[^]

Premesso che:

- La Regione Puglia, con DGR 2274/2017, ha approvato il Programma regionale "PugliaSocialeIN", il quale integra tutte le azioni che l'Amministrazione regionale porrà in essere nel periodo 2017-2020 per promuovere un contesto favorevole all'innovazione sociale e allo sviluppo dell'economia sociale, ricercando e attivando soluzioni innovative e risposte nuove alle domande di benessere e qualità della vita delle persone, delle organizzazioni e delle comunità locali.
- L'innovazione sociale, considerata come leva per lo sviluppo di nuove aree di business, di nuove piattaforme integrate di servizi, di nuove opportunità di inclusione e di attivazione, di rigenerazione di contesti urbani e di patrimonio immobiliare, dunque trasversale ai diversi settori di attività economica, tradizionali e del terziario avanzato, diventa con PugliaSocialeIN la chiave di definizione di nuove prospettive di investimento e di nuove opportunità di imprese e di business, specificamente di social business.
- Il POR Puglia 2014 – 2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire per la crescita e lo sviluppo dei territori, incidendo sui fattori di contesto per rafforzarne la competitività.
- Il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'Accordo di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l'Asse IX "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione" che fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione;
- Le azioni dell'Asse IX sono, dunque, rivolte alla massimizzazione degli impatti delle politiche ordinarie, nazionali e regionali in materia, attraverso l'attivazione di interventi per la rimozione di condizioni di contesto che concorrono a generare discriminazione o barriere nell'accesso ai servizi e a migliori condizioni di vita, la promozione di un welfare generativo capace di attivare il capitale sociale delle comunità locali;
- L'Azione 9.3 "Interventi per l'innovazione sociale" dell'Asse prioritario IX del POR Puglia 2014- 2020, contribuisce al perseguimento della Priorità d'investimento 9i) "L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità (FSE - 3 art.3 punto i) Reg. UE n. 1304/2013)", Risultato Atteso 9.1 - Obiettivo Specifico 9a) "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà", del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; e prevede come beneficiari: Regione,



Unione Europea



Regione Puglia



- Comuni singoli e associati in Ambiti territoriali sociali ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2006, altri Enti pubblici, Aziende di Servizi alla Persona, Fondazioni, Imprese e cooperative sociali, organizzazioni del Terzo Settore;
- Si è reso necessario adottare una apposita procedura negoziale con Comuni capoluogo di Provincia per la selezione di proposte progettuali integrate - Hub di innovazione sociale - che, attraverso un percorso di condivisione degli obiettivi da raggiungere nel rispetto delle caratteristiche dei diversi territori e quindi delle relative specifiche vocazioni, favoriscano da un lato soluzioni esemplari dal punto di vista del potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature volano per l'innovazione sociale dei territori, dall'altro il miglioramento delle condizioni di accessibilità ai servizi innovativi, da parte di cittadini ed attività economiche a contenuto sociale.
 - La Del. G.R. n. 193 del 21/02/2022 ha approvato la variazione al Bilancio Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024 per assicurare copertura finanziaria alla concessione di finanziamento per la realizzazione degli interventi di Hub di innovazione sociale, per un importo complessivo di € 8.700.032,20;
 - Con nota prot. n. 37175 del 24 luglio 2020 è stata inviata a tutti i Comuni capoluogo della Regione Puglia la "Richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali", contenente, fra l'altro, anche i criteri di valutazione sia parte FESR che parte FSE;
 - Con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 18/02/2021 si autorizzavano i Settori competenti a partecipare alla procedura per la realizzazione dell'Hub di Innovazione Sociale;
 - Con Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 06/05/2021 si approvava l'idea progettuale selezionata a seguito della valutazione dei progetti pervenuti;
 - con Del. G.R. n. 460 del 04/04/2022 si è preso atto della valutazione, ad esito della negoziazione, effettuata dal Responsabile dell'Azione 9.3 del POR Puglia FESR-FSE 2014- 2020, coadiuvato dal gruppo di lavoro nominato con A.D. n. 128/2021, nel rispetto di quanto previsto dalla POS C1f del SIGECO;
 - dalla valutazione suddetta è risultato ammissibile a finanziamento il progetto "ANDRIA FOOD POLICY HUB" - parte FSE presentato dal Comune di Andria;
 - con Atto Dirigenziale n. 335 del 07/04/2022, emesso dalla Regione Puglia, è stata definita l'ammissione a finanziamento, dell'importo pari a € 224.970,40 a valere su cap. U1165930 "POR 2014-2020" FONDO FSE € 179.976,32 (quota UE)- a valere su cap. U1166930 "POR 2014-2020" FONDO FSE € 31.495,86 (quota STATO) - a valere su cap. U1167930 "POR 2014-2020" FONDO FSE € 13.498,22 (Coofinanziamento REGIONALE) per il Progetto "ANDRIA FOOD POLICY HUB - PARTE FSE";
 - in data 03/05/2022 è stato generato il CUP, Codice Unico di Progetto B84J21000130009;
 - in data 12/05/2022 il Sindaco, avv Giovanna Bruno, ha sottoscritto la convenzione regolante i rapporti tra l'assessorato al Welfare della Regione Puglia e il Comune di Andria;
 - che, al fine di meglio garantire la corretta gestione del progetto, con Determina del Segretario Generale n. 1951 del 01/06/2022, si procedeva, in applicazione dell'art 7 vigente Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune Di Andria, all'istituzione di una Unità di Progetto (UDP) Intersettoriale temporanea denominata "HUB DI INNOVAZIONE



Unione Europea



Regione Puglia



CITTÀ
DI ANDRIA

SOCIALE – PROGETTO: “ANDRIA FOOD POLICY HUB – PARTE FSE” al fine di consentire la gestione del predetto progetto avente durata pari a 18 mesi con scadenza nel dicembre 2023, ed il raggiungimento dell’obiettivo prefissato;

- che con Determina Dirigenziale n. 1956 del 01/06/2022 si nominava quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge n. 241/90e s.m.i. il dott. Vincenzo Scarpa Funzionario appartenente alla Categoria D, Settore Servizi Istituzionali, Trasversali e Generali, Comunicazione Istituzionale, Organi Istituzionali, facente parte dell’Unità di Progetto Intersettoriale succitata, per tutte le attività connesse all’attuazione degli interventi rientranti nell’ambito del Por Puglia FESR-FSE 2014-2020- Asse Prioritario III – Azione 3.2. Asse Prioritario IX- Azione 9.3. Programma Regionale “PugliaSocialeIN” – Hub di innovazione sociale – progetto: “Andria Food Policy Hub – parte FSE”

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2323 del 07/07/2022 si approvava l’avviso pubblico per la selezione con procedura comparativa aperta informale di tre esperti per i ruoli di food policy manager (n.1), business development manager (n.1), esperto in animazione territoriale e comunicazione (n.1), tramite conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, di supporto allo svolgimento delle attività previste dal progetto “Andria Food Policy Hub – parte FSE”, finanziato dalla Regione Puglia, POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – asse prioritario III – azione 3.2. - ASSE PRIORITARIO IX – AZIONE 9.3. PROGRAMMA REGIONALE “PUGLIASOCIALEIN” - INTERVENTO “HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE” e relativi allegati;
- con determinazione dirigenziale n.2601 del 01/08/2022 sono stati approvati i verbali della commissione di valutazione n.1 del 22/07/2022, n. 2 del 27/07/2022, n. 3 del 29/07/2022 e n.4 del 01/08/2022 con la graduatoria finale di merito;

Tutto ciò premesso e considerato

Tra il Comune di Andria con sede in Andria alla Piazza Umberto I – C.F.:81001210723 (d’ora in avanti denominato “Comune” o “Committente”) in persona della dott.ssa Rosa Arrivabene Dirigente ad interim del Settore Promozione della Città e del Territorio ed il dott. _____ (di seguito denominato Prestatore) nato a _____ il _____ e residente a _____ (____) in via/piazza _____ n.____ CAP _____ (C.F.: _____) Partita IVA _____, si conviene e si stipula la presente,

CONVENZIONE DI INCARICO

1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e inscindibile del presente incarico.

2 – Oggetto



Il Committente conferisce al "Prestatore" l'incarico di "Business Development Manager" a supporto del Progetto "Andria Food Policy Hub – Parte FSE" e, nello specifico, l'incarico diretto alla realizzazione delle seguenti attività:

- a) Supporto al management di progetto ed al coordinamento in accordo con il Food Policy Manager e il RUP;
- b) supporto per la predisposizione di rapporti sull'avanzamento delle attività per il Comune di Andria;
- c) supporto alla gestione degli aspetti amministrativi e finanziari in collaborazione con il Food policy Manager e gli uffici comunali;
- d) supporto all'organizzazione e al coordinamento degli incontri, i meeting e altri momenti partecipativi;
- e) affiancamento agli enti gestori dell'Andria Food Policy Hub per le attività di animazione territoriale;
- f) supporto alla creazione di connessioni tra comunità e spazi attivati ed alla promozione delle attività programmate;
- g) attività di fundraising e progettazione per il prosieguo delle attività al termine del periodo di finanziamento;
- h) Realizzazione di tutte le attività previste nel rispetto del cronoprogramma di progetto.

Si specifica che l'elenco delle attività sopra riportate è meramente indicativo e non esaustivo. Pertanto, il Business Development Manager potrà essere chiamato a svolgere tutte le altre attività complementari e/o simili a quelle finora descritte che dovessero rendersi necessarie.

Le attività saranno realizzate in autonomia, ma in stretto raccordo funzionale con il Settore Promozione della Città e del Territorio del Comune di Andria e la natura del rapporto di collaborazione comporta:

- assenza di vincolo di subordinazione;
- non inserimento funzionale nella struttura organizzativa;
- autonomia organizzativa per il raggiungimento del risultato richiesto.

Tuttavia, si richiede ai fini dell'espletamento dell'incarico una presenza fisica presso la sede del progetto in Andria di almeno 24 ore settimanali suddivise in almeno 4 giorni a settimana e comunque ogniqualvolta sia richiesto dall'Ente e/o necessario alle attività progettuali.

Ai soli fini della necessaria rendicontazione del presente incarico, richiesta dal Progetto in oggetto, viene indicato un impegno complessivo del "Prestatore" in 272 giornate.

L'oggetto della prestazione di cui trattasi, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Amministrazione conferente ed è coerente con le esigenze di funzionalità del Comune di Andria. La prestazione in oggetto è di natura temporanea ed altamente qualificata. L'incarico da conferire è da intendersi di lavoro autonomo senza obbligo di subordinazione alcuna.

3 – Durata

L'incarico della presente convenzione avrà una durata di 17 mesi, per un impegno complessivo indicativo di 272 giornate e dovrà concludersi il 31/12/2023, data di scadenza del progetto.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare la presente convenzione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lettera c) del D.Lgs.vo n. 165/2001 e ss-mm-ii., qualora permanga l'esigenza di continuare ad avvalersi delle prestazioni di cui al presente incarico in relazione alla durata del progetto, a condizione che le attività svolte abbiano avuto una valutazione positiva.



Unione Europea



Regione Puglia



CITTÀ
DI ANDRIA

4 – Compenso

Il corrispettivo complessivamente pattuito, comprensivo anche del compenso per la cessione di tutti i diritti di utilizzazione economica previsti dalla legislazione sul diritto d'autore per le attività inventive realizzate dal Prestatore, risulta essere di € 28.500,00 (euro ventottomilacinquecento/00) onnicomprensivi.

L'importo è calcolato per n. 272 giornate lavorative, con compenso giornata/uomo di circa € 104,00 (euro centoquattro/00).

Le parti si danno reciprocamente atto che il compenso di cui sopra è equo e proporzionato alla qualità e quantità delle prestazioni da fornirsi ed oggetto della presente convenzione, avuto anche riguardo sia all'esperienza del Prestatore, sia all'estensione temporale della convenzione, nonché all'impegno necessario congiuntamente stimato e valutato.

5 – Modalità di erogazione del compenso

Il compenso del professionista sarà corrisposto, al netto delle ritenute di legge, allo scadere del primo bimestre di lavoro e successivamente allo scadere dei trimestri susseguenti dietro presentazione di fattura di pagamento e relazione illustrativa delle attività svolte da trasmettersi a mezzo PEC al seguente indirizzo: cultura@cert.comune.andria.bt.it

Gli importi di cui sopra saranno liquidati dal Comune di Andria sul conto corrente intestato a _____ Codice IBAN _____

6 – Modalità di svolgimento del rapporto – Obblighi del Prestatore

Il Prestatore dovrà procedere all'esecuzione del servizio, secondo le condizioni stabilite dal presente incarico e a regola d'arte, con lavoro proprio o prevalentemente proprio, senza vincoli di subordinazione nei confronti del Committente, restando obbligato soltanto al conseguimento del risultato, senza che debba osservare alcuna direttiva specifica né rispondere in via gerarchica al Committente o ad alcun membro dell'organizzazione comunale.

Data la peculiarità delle attività descritte e ai fini del migliore espletamento del presente incarico, il Prestatore d'opera, determinando liberamente le modalità di esecuzione delle proprie prestazioni, si confronterà e si raccorderà, laddove necessario, con il Committente e con il Responsabile del Progetto del Comune di Andria.

Nell'espletamento dell'incarico e nella misura strettamente necessaria, il Prestatore potrà avvalersi dei mezzi e delle strutture del Committente. In ragione dell'incarico conferito, sarà concordata con il Prestatore la partecipazione ad appositi incontri e riunioni.

Le parti si danno atto che le attività di raccordo e di confronto con il Committente o con il Responsabile del Progetto, nonché la partecipazione del Prestatore ad incontri e/o riunioni o simili con il Committente, non configurano, né potranno pertanto essere interpretate o fatte valere tra le parti stesse – per conforme loro pattuizione e dichiarazione – come atti di inserimento del Prestatore nella struttura del Committente, né come atti di esercizio di poteri eterodirettivi o conformativi datoriali, o ad essi equivalenti da parte di quest'ultima.

Nell'espletamento dell'incarico il Prestatore, pur non essendo soggetto a vincoli di orario predeterminati, fornirà le prestazioni che gli verranno richieste dal Committente. La natura delle prestazioni di supporto in favore del Comune, oggetto della presente convenzione, comportano che le stesse - fermo



restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione - possano svolgersi secondo diverse modalità quali, in via esemplificativa: produzione di documenti, pareri, studi, ricerche, analisi e controllo di documentazione, interlocuzioni dirette, partecipazioni a riunioni anche su delega, in rappresentanza del Comune, ed ogni altro supporto allo svolgimento delle attività di competenza. Tali prestazioni potranno essere richieste e rese con carattere di informalità.

Il Prestatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con riguardo alle attività svolte o in corso di svolgimento e che tale condizione riguarda anche il coniuge e parenti e affini fino al terzo grado.

Il Prestatore, compatibilmente e nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione sarà libero di effettuare prestazioni professionali in favore di terzi purché queste non comportino l'insorgere di conflitti di interesse, anche con riferimento al coniuge e parenti e affini sino al terzo grado, con l'attività oggetto della presente convenzione.

La violazione delle prescrizioni sopra descritte comporta l'immediata risoluzione dell'incarico per inadempimento.

7 – Riduzione del corrispettivo

In rapporto alla valutazione e verifica dell'attività svolta dal Prestatore si potrà procedere alla riduzione del compenso previsto nella lettera di incarico sulla base delle effettive prestazioni.

8 – Cessione dei diritti relativi agli elaborati predisposti

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge. n. 81/2017, tutti i diritti di proprietà esclusiva e di utilizzazione degli eventuali elaborati originali, e predisposti dal Prestatore nel quadro del presente incarico, rimarranno di proprietà esclusiva del Committente che, secondo i propri fini istituzionali, ne potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale, con la menzione dell'opera creata dalla Prestatrice e del suo nome in qualità di autore.

Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Il corrispettivo di tale cessione è compreso nel compenso indicato al precedente art. 4.

9 – Obbligo di riservatezza

Il Prestatore si impegna ad operare secondo le condizioni stabilite dal presente incarico, obbligandosi nei confronti del Committente alla massima correttezza e riservatezza. In particolare, il Prestatore si impegna a mantenere riservati tutti i dati, le informazioni e i documenti acquisiti nel corso del presente incarico e successivamente alla conclusione dello stesso, nonché a non divulgarli e non utilizzarli per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento delle attività oggetto del presente incarico.

Il Prestatore ha, pertanto, l'obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione e tutte le azioni necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di informazioni ritenute riservate dal Committente nonché dalle vigenti normative in materia.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui sopra, anche da parte di eventuali dipendenti e collaboratori a vario titolo, il Comune di Andria



Unione Europea



Regione Puglia



CITTÀ
DI ANDRIA

intenderà risolto di diritto l'incarico fermo restando che il Prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.

10 – Diritto di recesso

Il Committente potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto del conferimento dell'incarico stesso e, comunque, ne rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione.

In tale ipotesi sarà riconosciuto l'eventuale compenso maturato in rapporto alle effettive prestazioni fornite dal Prestatore fino alla data del recesso.

Le parti potranno recedere unilateralmente dalla presente convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni, nonché nei casi di forza maggiore, o di interruzione o sospensione delle attività oggetto dell'incarico per qualunque ragione, o di sopravvenuta inutilità dell'incarico. Inoltre il Responsabile Unico del Procedimento, potrà avvalersi del diritto di recesso, laddove non si reputi soddisfacente o adeguato o idoneo l'operato dell'incaricato, nei quali casi il preavviso di recesso sarà anticipato da una contestazione scritta. In caso di recesso, sarà dovuto all'incaricato il corrispettivo maturato fino alla data di cessazione dell'incarico, salvi i diritti delle Parti.

11 – Clausola risolutiva espressa

Qualora per qualsiasi causa il Prestatore non possa svolgere o concludere l'incarico nei termini e secondo le modalità indicate nello stesso, il Comune di Andria considererà risolto di diritto l'incarico medesimo.

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che, in particolare, il Comune di Andria avrà diritto di risolvere senza preavviso il presente incarico, mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo PEC, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a. impossibilità sopravvenuta delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- b. violazione degli obblighi in capo al Prestatore, indicati all'art. 6 della presente convenzione ovvero l'esecuzione della prestazione da parte di persone diverse dal Prestatore;
- c. violazione degli obblighi di riservatezza previsti all'art.9;
- d. violazione delle disposizioni previste dal Codice di comportamento e dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Andria, di cui all'art. 12;
- e. accertamento, anche in corso, della carenza dei requisiti richiesti, di cui all'art. 13;

In tali ipotesi, fatta salva ogni diversa valutazione in ordine all'opera prestata, il Comune di Andria si riserva di imputare al Prestatore danni e spese conseguenti a detta risoluzione.

12 – Codice di comportamento e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il Prestatore dichiara di aver preso conoscenza del Codice di Comportamento ("Codice") e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024 ("PTPC") adottati dal Comune di Andria e consultabili sul sito www.comune.andria.bt.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Si impegna, inoltre, nell'esecuzione della presente convenzione, a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice.



In caso di violazione delle disposizioni e dei principi previsti dal Codice, ivi compresi quelli concernenti l'attuazione del PTPC, il Comune di Andria potrà risolvere la presente convenzione, fatta salva la facoltà di agire per l'accertamento di eventuali ulteriori responsabilità, anche per danno all'immagine.

13 – Requisiti richiesti

La presente convenzione viene sottoscritta nelle more della verifica del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in fase di candidatura. Il difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa di risoluzione della presente convenzione anche, qualora già perfezionata.

I requisiti richiesti e dichiarati dal Prestatore ai fini del conferimento del presente incarico dovranno essere posseduti per tutta la durata dello stesso.

Il Comune di Andria risolverà di diritto la presente convenzione ove sia accertata la carenza dei requisiti prescritti, con conseguente pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite alla data della risoluzione e nei limiti dell'utilità conseguita e con applicazione di una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'incarico.

14 – Tutela della privacy

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") i dati personali forniti vengono acquisiti nell'ambito della presente convenzione e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione dello stesso, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I dati personali, inoltre, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata della convenzione nonché successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge così come da informativa allegata alla presente convenzione. Il Prestatore, a pena della nullità della convenzione si impegna, a prendere visione dell'informativa e a sottoscrivere l'autorizzazione al trattamento dei dati.

Le Parti si impegnano, altresì, al rigoroso rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al GDPR sopra citato con riferimento a qualunque dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza della presente convenzione, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.

15 – Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente incarico, sarà esclusivamente competente il foro di Trani.

16 – Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto con il presente incarico, il rapporto deve intendersi regolato dalle norme di cui agli artt. 2222 e ss. codice civile nonché, per la parte applicabile, da quanto previsto nel Capo I della L. n. 81/2017.

17 – Norma di chiusura



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile Le parti dichiarano di aver letto, ben comprendere, conoscere ed espressamente approvare le calusole contenute nei seguenti articoli:

2 - Oggetto; 3 - Durata; 4 - Compenso; 5 - Modalità di erogazione del compenso; 6 - Modalità di svolgimento del rapporto - Obblighi del prestatore; 7- Riduzione del corrispettivo; 8- Cessione diritti relativi a elaborati predisposti 9- Obbligo di riservatezza; 10 - Diritto di recesso; 11 - Clausola risolutiva espressa, 12 -Codice di comportamento e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 13 - Requisiti richiesti; 14 - Tutela della Privacy; 15 -Foro competente; 16 - Rinvio.

**Il Dirigente ad interim
del Settore Promozione della Città e
del Territorio
Dott.ssa Rosa Arrivabene**

Firma per accettazione del Prestatore
